



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
SEZIONE DISTACCATA DI SOAVE

All'esito dell'istruzione dibattimentale risulta provata l'insussistenza del reato contestato in rubrica a G.

Va subito osservato che lo stesso P.M. titolare dell'indagine aveva richiesto in data 27.11.2003 archiviazione del procedimento con ampia dettagliata motivazione in ordine alla insussistenza del fatto, che la compiuta istruttoria ha certamente confermato. Invero, come correttamente indicato in punto di diritto dal P.M. titolare delle indagini, il reato di cui trattasi, pur se ha come presupposto l'esistenza di una obbligazione alimentare, non ha tout court carattere sanzionatorio dell'inadempimento del provvedimento del giudice civile che determina l'entità dell'obbligazione. La giurisprudenza di legittimità è sul punto pacifica, numerosa e unanime, come del resto lo è in relazione ai parametri indubbiamente ristretti assegnati all'indagine penale perché si possa giudicare sussistente il reato de quo, assegnandogli una valenza residuale rispetto al mero inadempimento civilistico. Vero è che, ai fini della configurabilità del delitto di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza ai figli minori affidati alla moglie separata, il provvedimento del giudice civile che fissa l'obbligo di mantenimento costituisce solo un punto di partenza per l'accertamento del reato, e ciò nella misura in cui dimostra la sussistenza di uno stato di bisogno. Nel caso di specie, peraltro, il Tribunale osserva che l'istruttoria dibattimentale non ha affatto dimostrato lo stato di bisogno dei figli minori assegnati alla M. E. in sede di separazione, tanto è vero che la M. svolge lo stesso lavoro del marito in ambito ospedaliero e risulta certamente non priva di mezzi economici (di tipo reddituale e patrimoniale). Per come poi la stessa giurisprudenza di legittimità statuisce, va osservato che il pagamento di una somma semplicemente inferiore a quella imposta non basta ad integrare gli estremi del reato de quo, e soltanto qualora non venga mai versata alcuna somma, o semplicemente somme irrisorie, si può dire che l'obbligato non sovviene alle necessità più elementari degli aventi diritto agli alimenti (in tal senso ad esempio Cassazione 21.11.1991 in Cass. Pen. 1993, 327 e molte altre). Nel caso di specie risulta dall'ampia documentazione fornita dalla difesa che quanto dichiarato dall'imputato in sede di esame è vero; è vero cioè che il G. ha nel corso degli anni in contestazione, e anche prima e poi dopo, versato con accrediti e/o bonifici alla moglie somme di denaro certamente non irrisorie, nell'ordine di centinaia e centinaia di Euro alla volta e sin anche di oltre 1.000 euro, sia a titolo di mantenimento ordinario dei figli sia a titolo di spese extra (medico-scolastiche). Non va poi sottaciuto che al G. vengono trattenute sulle buste paga somme per 1/5 dello stipendio proprio in relazione agli obblighi di cui trattasi, e ciò su richiesta della denunciante per le volte in cui l'imputato non assolveva pienamente al debito impostogli. A tale ultimo proposito va osservato che l'istruttoria dibattimentale ha portato alla luce una condizione economica non certamente florida in cui versava e tuttora versa l'imputato: costui, invalido

parzialmente a seguito di un incidente occorsogli sul lavoro, è occupato part-time e gode di una retribuzione risultata essere inferiore a quella percepita da M. E. che, come detto, svolge la stessa attività del marito in ambito ospedaliero e addirittura con mansioni di capo sala.

Concludendo va rilevato come in atti, seppure vi sia stato un periodo (per altro ridotto) in cui il G. si è autoridotto l'assegno dovuto (tanto che il giudice in sede civile ha rivalutato poi il fatto, negando per altro che fossero intervenuti fatti nuovi in ordine alle condizioni economiche dell'imputato, vedi ordinanza 19.07.2002), le violazioni non hanno assunto connotati di rilevanza penale. Si tratta infatti di inadempimenti parziali, che in ogni caso il G. ha compensato con spese di altro o di stesso tipo (acquisto di abbigliamento e giochi).

Lo stato di conflitto tra i coniugi, perdurante da diversi anni in relazione al diritto del padre e dei nonni paterni (per altro la madre del G. è recentemente venuta a mancare) ad avere presso di sé i figli e/o nipoti, è alla base del comportamento dell'imputato che, sentendosi privato o comunque limitato nel proprio diritto di genitore ed addebitando tale privazione e/o limitazione a vessazioni riconducibili secondo lui in capo alla moglie ed alla di lei famiglia, quest'ultima assunta come responsabile della fine del rapporto coniugale per ingerenza sia nel rapporto di coppia che in quello genitoriale, ha talora ridotto i versamenti mensili nell'arco di tempo considerato non tanto per far mancare il sostentamento ai figli quanto per indurre la M. E. a non ostacolare l'esercizio pieno dei suoi diritti di padre per quanto concerne sia il diritto di visita sia il diritto di concorso nella gestione della potestà genitoriale, nonché a non privare i nonni paterni ad intrattenere con i nipoti una relazione di tipo affettivo.

Per quanto sopra non si ritiene sussistere la rilevanza penale del reato di cui in rubrica.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE dal reato ascrittogli G. S. perché il fatto non sussiste,

Soave, 24 ottobre 2006

DEPOSITATO IN UDIENZA

Oggi 24.10.06

CANCELLIATE "B3"

(Giovanni Carlo Tria)

